



# Città di Carlentini

Provincia di Siracusa

Area 2° Servizi Finanziari e tributari

## AVVISO PUBBLICO

### Riduzione utenze domestiche per Compostaggio

Da una verifica degli archivi della Tari, risultano riduzioni a favore di utenze domestiche per compostaggio, che non rispettano i requisiti previsti dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Secondo l'art. 22 c. 1 della Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/07/2023 relativa al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, (art. 14 del vecchio regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2021) la riduzione del 20% è prevista " *Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili....* ".

Pertanto, per tutte le utenze domestiche che hanno fatto richiesta della riduzione per compostaggio, entro il 30/09/2023 dovranno far pervenire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesta, pena di sanzione penale per dichiarazione mendace, di possedere i requisiti così come previsti da regolamento Comunale.

Chi non provvederà ad effettuare tale comunicazione entro il 30/09/2023 vedrà sospesa la riduzione del 20%.

I soggetti interessati alla riduzione, potranno recarsi presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Carlentini in Via F. Morelli, nelle giornate di apertura al pubblico lunedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per la ripresentazione della richiesta di riduzione per compostaggio, ripresentando la dovuta documentazione che attesti i requisiti su citati.

Carlentini, 05/09/2023

Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Stefio

La Responsabile P.O.  
Ufficio Tributi



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445  
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 46

*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato

contenuti nei registri dello stato civile;  
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76

*Norme penali*

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.